



COMUNE DI PONZANO VENETO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE e delle Commissioni Consiliari

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.2005
e successive modifiche con deliberazione n. 43 del 20.06.2005)

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Materie del Regolamento

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; Statuto art. 16 comma 1/d)

1. Le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale sono fissate dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati, la decisione su di essi è rimessa al Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario e dei Capigruppo presenti in aula.
3. Qualora la decisione sia contestata si pronuncia il Consiglio, seduta stante, senza discussione.

Articolo 2 - Diffusione

(art.38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata ai Consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO II° AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

Articolo 3 - Autonomia funzionale ed organizzativa

(art.38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000; Statuto art. 16 comma 1/d)

1. In ossequio a quanto disposto dall'art. 38 comma 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 16 comma d) dello Statuto, al Consiglio Comunale di Ponzano Veneto sono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie per la realizzazione dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.
2. La dotazione logistica attribuita al Consiglio Comunale e ai gruppi consiliari sarà decisa dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei Servizi amministrativi, è individuata l'Unità Organizzativa preposta alla gestione dei servizi e delle risorse previste al comma 1.
4. All'Unità di cui al comma 3, il Bilancio di Previsione ed il PEG, nelle specifiche parti destinate al Consiglio, assegnano le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organo, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Ove si rendano necessarie, in quest'ambito, deliberazioni di Giunta Comunale, queste sono proposte al Sindaco sulla base di apposita richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.

5. Presso detta Unità può essere costituito l'ufficio di presidenza, posto alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio, con il compito di assicurare l'espletamento dei compiti istituzionali della Presidenza del Consiglio.

CAPO III° IL PRESIDENTE

Articolo 4 - Presidente del Consiglio Comunale

(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 – Art. 31 – Statuto)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale e due Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, escluso il Sindaco e gli Assessori, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati garantendo un Vice Presidente all'opposizione.
2. Qualora dopo due votazioni, nessun candidato abbia ottenuto la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' nominato Presidente del Consiglio Comunale chi consegue il maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di carica elettiva. Allo stesso modo, con separate, votazioni si procede alla elezione dei Vice Presidenti.
3. L'elezione del Presidente e dei due Vice Presidenti è posta all'ordine del giorno della prima seduta, immediatamente dopo la convalida degli eletti e del giuramento del Sindaco.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la Presidenza spetta a uno dei due Vice Presidenti con precedenza al Vice Presidente appartenente all'opposizione.
5. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente, e i Vice Presidenti dandone adeguata motivazione, con le stesse modalità previste per la sua nomina, su proposta di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale in caso di revoca, decadenza, dimissioni volontarie, o decesso è sostituito nella prima seduta convocata successivamente a siffatto evento da un Vice Presidente.

Articolo 5 – Compiti e poteri del Presidente

(art.39 D.Lgs. n° 267/2000 – Art. 31 – Statuto)

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
2. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai singoli Consiglieri e ai Gruppi consiliari in ordine alle questioni sottoposte al Consiglio con un congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'organo.
3. Convoca le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno conformemente alle richieste del Sindaco o di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.

4. Il Presidente provvede all'insediamento delle Commissioni consiliari, le presiede fino all'elezione del Presidente di Commissione stessa, ne coordina i lavori con quelli del Consiglio e della conferenza dei Capigruppo.
5. Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari.
6. Attribuisce facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
7. Programma, sentita la Conferenza dei Capigruppo, le audizioni dei rappresentanti di Enti, Associazioni ed Organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone esterne.
8. Assicura il mantenimento dell'ordine. Può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala di chi, tra il pubblico, sia causa di grave disordine. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.
9. Decide, sentiti il Segretario Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, sulle questioni di dubbia interpretazione attinenti al funzionamento dell'assemblea consiliare. Le decisioni in merito vengono raccolte e conservate a cura del Segretario Comunale in apposito registro e sono poste a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.
10. Il Presidente comunica all'assemblea quando l'impianto di registrazione è inefficiente.

CAPO IV° ASSESSORI

Articolo 6 - Assessori

(Art. 37 comma 4 Statuto; Art. 47 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000)

1. Gli Assessori esterni - non consiglieri comunali - partecipano alla seduta consiliare con diritto di relazione e di interventi limitatamente agli argomenti attinenti alle proprie deleghe, senza diritto di voto.

CAPO V° GRUPPI CONSILIARI

Articolo 7 - Costituzione e composizione dei gruppi

(art. 38, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000 Statuto art. 33 comma 1 e 2)

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari formati da più componenti.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni sia rappresentata da un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
3. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario del Comune e al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo, entro cinque giorni successivi alla prima riunione del Consiglio neo-eletto. Tale comunicazione può essere fatta anche verbalmente nella prima riunione del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura dovranno essere successivamente

segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il candidato Sindaco Consigliere o in caso di mancanza di tale figura il Consigliere del gruppo con maggiori preferenze.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione d'accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto, e non aderisce ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. Qualora tre o più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati.

Articolo 8 - Conferenza dei Capigruppo

(Statuto art.33 comma 5; - organo interno)

1. La Conferenza dei Capigruppo concorre a definire, con la necessaria periodicità, la programmazione dell'attività consiliare e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio nonché può esprimere pareri sull'ordine del giorno consiliare. Vi partecipa di diritto il Sindaco o un suo delegato.
2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale e viene convocata possibilmente prima di ogni Consiglio Comunale. Essa può essere convocata anche su richiesta di almeno metà più uno dei Capigruppo.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipano, se richiesto dal Presidente, il Segretario Comunale o altro funzionario da lui designato, i funzionari comunali e i consulenti esterni.
4. I Capigruppo, quando siano impossibilitati a partecipare alla Conferenza, possono delegare un Consigliere del proprio gruppo a sostituirli.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I°

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Articolo 9 – Caratteristiche e modalità dell'invio degli avvisi di convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; art. 19 Statuto)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. L' avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza e contiene gli argomenti da trattare elencati in ordine numerico.
2. Viene inviato al domicilio del Consigliere, nel territorio Comunale, a mezzo di messo Comunale, che deposita in segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna.

3. L'avviso può essere fatto anche mediante consegna a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta.
4. L'avviso può essere fatto pervenire ai consiglieri anche tramite telegramma e/o fax.
5. I Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti. Prima dell'elezione di domicilio, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del Consigliere. Trascorsi 10 (dieci) giorni senza che uno o più Consiglieri residenti fuori Comune abbiano provveduto ad eleggere domicilio nel Comune di Ponzano Veneto, il domicilio si intende automaticamente stabilito presso la sede Comunale.

Articolo 10 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione e tipo di riunione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; art. 19 Statuto)

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto l'avviso di convocazione delle riunioni consiliari ordinarie e straordinarie va consegnato ai Consiglieri e agli Assessori almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello della riunione.
2. Sono esclusi dal computo il giorno del ricevimento e quello della adunanza.
3. La riunione è straordinaria quando è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
4. L'avviso per le riunioni d'urgenza va consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
5. L'avviso per le adunanze di seconda convocazione, se non già anticipato nell'invito alle sedute di prima convocazione, va consegnato almeno un giorno libero prima di quello della riunione.
6. Gli argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione vanno comunicati ai Consiglieri con avviso consegnato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione.
7. L'eventuale ritardo di consegna dell'avviso di convocazione è sanato dalla partecipazione del Consigliere alla riunione.

Articolo 11 - Ordine del giorno. Redazione e pubblicazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 4, - Statuto)

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, al Presidente, anche su richiesta della Conferenza dei Capi-gruppo, alla Giunta, ai Consiglieri Comunali, alle Commissioni Consiliari.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente nell'ordine del giorno.
4. L'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno deve avvenire entro i termini prescritti per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

5. Va inoltre inviata una copia dell'avviso di convocazione dell'ordine del giorno a: · Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; · Difensore Civico; · Responsabili di uffici e servizi comunali; · Organi di informazione.
6. Il Presidente del Consiglio, in casi di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, può darne pubblicità mediante le forme ritenute più opportune.

Articolo 12 - Luogo dell'adunanza

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 3 - Statuto)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sala Consiliare del Comune.
2. Il Presidente, in casi particolari, può disporre la riunione in altra sede assicurandone adeguate forme di pubblicità.

Articolo 13 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; art. 3 e 24 Regolamento contabilità)

1. Gli atti e documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale almeno 72 settantadue ore prima dell'inizio della seduta; in caso contrario, l'argomento può essere ritirato su richiesta di un Consigliere. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Gli atti e documenti richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati possono essere consultati e riprodotti dai Consiglieri.
3. Gli schemi di bilancio e di relazione previsionale e programmatica, insieme con la relazione dell'organo di revisione, sono depositati presso la Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri e trasmesso ai Capigruppo Consiliari almeno 15 giorni prima della data della seduta prevista per la loro approvazione. Dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione ai consiglieri comunali. Il rendiconto, completo della documentazione che ne costituisce allegato obbligatorio, è messo a disposizione dei Consiglieri comunali, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta in cui sarà posto in approvazione. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione a ciascun capogruppo consiliare.
4. Il termine di deposito è elevato a 10 (dieci) giorni per le proposte relative alla modifica dello Statuto.
5. Le proposte relative agli atti di cui al comma precedente sono contemporaneamente comunicate ai Capigruppo.
6. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti connessi devono essere depositati nella sala consiliare a disposizione dei Consiglieri.

CAPO II° NUMERO LEGALE

Articolo 14 - Adunanza di prima convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 20 – comma 1 Statuto)

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta obbligatoriamente una maggioranza qualificata.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsi 30 minuti da quella fissata dall'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
3. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'aula dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
4. Qualora dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione, da 5 (cinque) a 15 (quindici) minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Articolo 15 - Adunanza di seconda convocazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; Art.20/2, Statuto)

1. L'adunanza di seconda convocazione segue un'adunanza di prima convocazione andata deserta comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi.
2. L'adunanza di seconda convocazione è valida quando risultino presenti almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare, a tal fine il Sindaco. In questa sede, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata.

CAPO III° SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 16 - Surrogazione dei Consiglieri

(art. 38, comma 8, e art. 45 D.Lgs. n° 267/2000; Art. 26/3, Statuto)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate con comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, od orale resa in Consiglio e verbalizzata.

2. Il Presidente pone la surrogazione del Consigliere dimissionario all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, da tenersi in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Articolo 17 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

(art. 43, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 28/3 Statuto)

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a giustificare, di regola preventivamente, la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione scritta o verbale tramite capogruppo, al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio e ne cura l'inserimento nel verbale.
2. Il Presidente del Consiglio accertato che un Consigliere è rimasto assente a 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio senza fornire idonea giustificazione avvia la procedura prevista dall'art. 28 comma 3 dello Statuto.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle giustificazioni, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la decadenza. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Articolo 18 - Cessazione dalla carica

(art. 38, comma 8, e art. 45 D.Lgs. n° 267/2000; Art. 30/1, Statuto)

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione da tenersi in ogni caso entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione della carica.

CAPO IV°

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Articolo 19 - Adunanze pubbliche e adunanze segrete

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 22, Statuto)

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono in seduta segreta quando vengono trattati argomenti o vengono esaminati fatti o circostanze che comportano apprezzamento delle capacità, delle qualità morali o della correttezza di persone o che comunque possano ledere la riservatezza di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Se in seduta pubblica si discute di argomenti che possono violare la riservatezza di persone ai sensi del comma 2, il Presidente interrompe la discussione in merito. La discussione nel merito può proseguire in seduta segreta se la proposta, motivata, è fatta da almeno 3 (tre) consiglieri a condizione che su tale proposta il Consiglio deliberi con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri presenti senza discussione sulla motivazione.

5. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
6. Durante la seduta segreta rimangono presenti in aula i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario vincolati al segreto d'ufficio. Non viene verbalizzata la discussione e a tal fine è vietata la registrazione degli interventi.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 la discussione potrà proseguire in seduta pubblica solo su richiesta dei diretti interessati.

Articolo 20 - Inviti ad adunanze consiliari "aperte"

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 3, Statuto)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale, può convocare, anche fuori dalla propria sede, un'adunanza aperta del Consiglio Comunale per l'intera seduta o parte della stessa.
2. All'adunanza aperta possono essere invitati i rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, ed i cittadini che abbiano particolare interesse o conoscenze rispetto all'argomento trattato.
3. Il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, può concedere ai soggetti invitati la facoltà di intervenire nella discussione per consentire di apportare il loro contributo all'esame del tema trattato.
4. In merito all'argomento discusso in seduta aperta non sono adottate deliberazioni; possono essere approvati ordini del giorno e mozioni.
5. Il resoconto degli interventi, ove possibile, è effettuato con strumenti di registrazione.

Articolo 21 - Invito di funzionari, consulenti, revisori dei conti

(art. 38, comma 2, n° 267/20009)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche su richiesta del Sindaco, può invitare alle adunanze consiliari Funzionari del Comune e Revisori dei Conti per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire spiegazioni o chiarimenti.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000 ;art. 24 comma 2; Statuto)

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tale fine uno di essi è sempre di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Presidente si ha sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Presidente dispone lo scioglimento dell'adunanza e una nuova convocazione del Consiglio Comunale.

CAPO V° ORDINE DEI LAVORI

Articolo 23 - Consiglieri scrutatori - Designazione e funzioni

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. All'inizio di ciascuna seduta consigliere il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. E' garantita la rappresentanza della minoranza se presente in aula.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti ed il numero dei votanti e degli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Gli scrutatori assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Articolo 24 - Disciplina degli interventi

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il Consigliere prende posto nell'aula con il gruppo di appartenenza.
2. Il Consigliere parla dal posto, rivolto al Presidente e al Consiglio.
3. Il solo Presidente può interrompere chi sta parlando, richiedendo il rispetto del regolamento e della durata degli interventi.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. L'intervento che si mantenga nei limiti indicati dal regolamento non può essere interrotto, anche nel caso di superamento dell'ora fissata per la conclusione della seduta.
6. Sono vietate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri e gli altri partecipanti al Consiglio. Ove essi avvengano, il Presidente interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola a chi era iscritto a parlare.

Articolo 25 - Comunicazioni e interrogazioni

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 29/1, Statuto)

1. All'inizio della riunione, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco, o di un Assessore da lui delegato, nonché dei Consiglieri che ne facciano richiesta su fatti di eccezionale rilievo ed urgenza per la comunità. Le comunicazioni non possono durare più di 5 (cinque) minuti l'una e non può esserci dibattito.
2. Su ogni questione che rientri nelle competenze dell'amministrazione, ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, consistenti nella richiesta al Sindaco di informazioni su fatti, sulle ragioni di provvedimenti assunti o sugli intendimenti dell'Amministrazione in ordine a problemi specifici.
3. Le interrogazioni vengono presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio almeno 10 giorni prima della loro trattazione in Consiglio Comunale, che le trasmette al Sindaco e le pone all'ordine del giorno della prima riunione utile. L'esame delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno viene fatto, dopo le comunicazioni di cui al comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. Il presentatore o il primo firmatario tra più presentatori, illustra per non più di 5 (cinque) minuti l'interrogazione e ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore da lui delegato per non più di 5 (cinque) minuti.
5. La replica a tale risposta spetta al solo interrogante che può esprimere la soddisfazione o meno per la risposta, indicando i motivi, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti. L'interrogato ha facoltà di controplicare per non più di 3 (tre) minuti.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la risposta gli sarà inviata entro (30) trenta giorni dall'adunanza.
9. La fase delle comunicazioni e delle interrogazioni non può occupare complessivamente un tempo superiore all'ora di ogni seduta. Se l'esame non è concluso, il Presidente rinvia le questioni ancora da trattare a seduta successiva.

10. Non si trattano interrogazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Rendiconto, del Piano Regolatore e delle sue varianti generali.
11. I Consiglieri possono far richiesta di risposta scritta. In tal caso, il Sindaco provvede entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 26 - Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 29/1a,2, Statuto)

1. Ciascun Consigliere può inviare al Presidente del Consiglio Comunale proposte di deliberazione redatte in forma scritta accompagnate da relazione illustrativa e da ogni altra documentazione ritenuta utile.
2. Il Presidente trasmette immediatamente la proposta e i relativi allegati al Segretario Comunale, per l'acquisizione da parte dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi dei pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti dalla legge, nonché al Sindaco e a ciascun Capogruppo.

Articolo 27 - Emendamenti e proposte incidentali

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; Statuto: art. 29 comma 1; art. 104 comma 2)

1. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della seduta al fine dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti dalla legge.
2. Possono essere proposti emendamenti anche successivamente o nel corso della discussione in Consiglio Comunale. In tal caso il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprime le proprie valutazioni sull'emendamento proposto nell'ambito delle proprie competenze.
3. Qualora da queste valutazioni risultasse che l'emendamento proposto, per natura e contenuto è tale da richiedere l'espressione di nuovo parere di regolarità tecnica e contabile, il Consiglio Comunale decide se accettare la trattazione della proposta rinviandola alla successiva adunanza.
4. I Consiglieri Comunali possono presentare emendamenti in forma scritta agli schemi di bilancio fino al 5° giorno precedente a quello previsto per la seduta del Consiglio per l'approvazione del bilancio.
5. Gli emendamenti contenenti integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento afferente le linee programmatiche di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio entro 120 (centoventi) giorni dal suo insediamento, così come previsto dall'art. 29 dello Statuto lettera e), possono essere presentati da ciascun Consigliere non oltre il quinto giorno precedente a quello della seduta. A tale scopo il documento contenente le linee programmatiche di mandato viene consegnato ai singoli Consiglieri non oltre il decimo giorno precedente a quello della seduta consiliare.
6. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche alle proposte incidentali presentate nel corso della discussione della proposta principale già all'ordine del giorno.

Articolo 28 - Mozioni

(art. 43, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000; Art. 29/1, Statuto)

1. Ogni Consigliere, il Sindaco, la Giunta possono proporre mozioni. Si tratta di documenti atti a manifestare orientamenti, proposte e a definire gli indirizzi del Consiglio su specifici argomenti in trattazione.
2. La mozione dev'essere presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Il Consiglio procede all'approvazione nelle forme previste per l'adozione delle delibere.
3. Qualora la mozione non impegni il bilancio né incida sull'attività e la disciplina di servizi del Comune, non richiede la preventiva iscrizione all'ordine del giorno e può essere votata nella stessa seduta nella quale è stata presentata purché abbia attinenza con uno dei punti già iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 29 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione dell'ordine del giorno

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. La trattazione degli argomenti, dopo gli adempimenti previsti dall'art. 25, procede secondo l'ordine del giorno, e non è possibile la discussione o il voto su argomenti non compresi in esso, salve le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno possono essere fatti, se non c'è opposizione, su iniziativa del Presidente o di un Consigliere; nel caso di opposizione, decide il Consiglio, senza discussione.
3. Le mozioni d'ordine riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno, anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza; il Consiglio Comunale decide, sentito il proponente e un relatore per Gruppo, ciascuno per 3 (tre) minuti.

Articolo 30 - Svolgimento della discussione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il dibattito su ciascun argomento è preceduto da un intervento del relatore che illustra i contenuti dell'atto proposto al Consiglio. Successivamente si alternano gli interventi dei Consiglieri che hanno diritto di parola una prima volta per un massimo di 5 (cinque) minuti ciascuno. Segue la risposta del relatore, e ancora tutti i Consiglieri hanno facoltà di intervenire per altri 3 (tre) minuti ciascuno. Quindi è prevista la replica finale del relatore e/o del Sindaco.
2. I Capigruppo o il Consigliere incaricato dagli stessi, nella discussione di ciascun argomento, possono intervenire due volte: la prima per 10 (dieci) minuti, poi per 5 (cinque) minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco e/o del relatore. Quindi è prevista la replica finale del relatore e/o del Sindaco.
3. Il Presidente dichiara chiusa la discussione una volta esauriti gli interventi dei richiedenti, le repliche e le controrepliche.
4. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 3 (tre) minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal

Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

5. I termini di tempo previsti dal comma 2 sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Articolo 31 - Questione pregiudiziale e sospensiva

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Può essere motivatamente richiesto da tutti i componenti del Consiglio che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato, senza che si proceda alla discussione o, se già discusso, alla votazione.
2. Può essere inoltre motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra adunanza.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 32 - Fatto Personale

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Il Consigliere, che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola "per fatto personale", indicandone i motivi, per 5 (cinque) minuti.
2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale risponde per non più di 5 (cinque) minuti.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio.

Articolo 33 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se il Consigliere turba l'ordine dell'adunanza, dopo due richiami del Presidente viene privato della parola fino alla conclusione della trattazione dell'argomento.

Articolo 34 - Astensione obbligatoria

(art.78, 2° e 4° comma, D.lgs 267/2000)

1. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi dalle adunanze del Consiglio per il tempo della discussione e votazione di determinati oggetti ne informano il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.
2. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il suo delegato, che vengono in tal caso sostituiti da un Consigliere nominato dal Presidente.

Articolo 35 - Conclusione delle adunanze

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le adunanze si concludono alle ore 24.00 del giorno stabilito per il Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio, all'inizio o durante l'adunanza, può decidere di continuare oltre il termine prefissato.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Se all'ora prefissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.

CAPO VI°

OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Articolo 36 - Sistemi di votazione

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000; Statuto art. 23 e 41/3)

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente in forma palese. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi di votazione per appello nominale previsti dallo Statuto, dalla legge o dal regolamento, o decisi di volta in volta dal Consiglio.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale o un Consigliere i quali ritengono di ravvisare concrete o effettive possibilità che un argomento possa portare ad investire aspetti della vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, di imprese o di associazioni, possono chiedere la votazione a scrutinio segreto. Su tale richiesta decide il Consiglio Comunale con voto palese.
4. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa seduta.

Articolo 37 - Ordine delle votazioni

(art. 38, comma 2, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.
2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:
 - a) questioni pregiudiziali o sospensive;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;
 - c) su richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri e con voto palese della maggioranza dei consiglieri, il provvedimento composto di varie parti, commi o articoli può essere votato su ciascuna parte per la quale sia chiesta la divisione;
 - d) i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.
3. Nella votazione dei regolamenti, ciascun Consigliere su invito del Presidente, vota in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti; il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso.
4. Nella votazione di bilanci e delle loro variazioni, dopo la discussione si vota la proposta di modifica delle singole poste presentate dai Consiglieri; successivamente si vota il bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modifiche approvate.

Articolo 38 - Votazione palese

Art.23 Statuto

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti e ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché avvenga immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Articolo 39 - votazione per appello nominale.

(Art.52/2 D.lgs 267/2000; Art. 41/3, Statuto)

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 40 - Votazioni segrete.

(art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000 - Art. 23/2; Art. 31/1; Art. 91/1; Art. 92/3; Art. 112/1 – Statuto)

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nella votazione a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria generale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi, iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Articolo 41 - Esito delle votazioni e validità delle deliberazioni

(art. 134/4, D.Lgs. 267/2000 - Art. 21 Statuto)

1. Nessuna deliberazione é valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la legge o lo statuto non dispongano diversamente.
2. I Consiglieri presenti nell'emiciclo che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la deliberazione è inefficace e quindi non è valida.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Articolo 42 - Maggioranze assolute e qualificate.

(Art. 52/2, 38/2, , Art. 31/2, 44/2, D.lgs 267/2000; Statuto 41/3; 28/4; 123/2; 75/1; 31/1; 35/3; 93/8; 85/3)

1. Devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune i seguenti atti:
 - a) mozione di sfiducia;
 - b) la decadenza dei Consiglieri;
 - c) i regolamenti;
 - d) la convenzione e lo statuto da approvarsi in sede di costituzione di consorzi;
 - e) la nomina del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti a scrutinio segreto;
 - f) commissione d'indagine sull'attività amministrativa;
 - g) conferma deliberazione ritenuta illegittima cui all'art. 127 comma 2, del Testo Unico D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e art. 93 comma 8 Statuto;
2. L'iniziativa del referendum con provvedimento adottato a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati al Comune;
3. Il Difensore civico comunale è nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi e con la procedura di cui all'art. 91 dello Statuto.
4. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate con la procedura di cui all'art. 6 comma 4, del Testo Unico D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 43 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale

(art. 97 D.Lgs. n° 267/2000; art.24/1; art.57/5 Statuto)

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio e nell'esercizio delle sue funzioni interviene, su invito del Presidente o su sua richiesta, per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. A tal fine ciascun Consigliere Comunale può rivolgersi al Presidente per chiedere l'intervento del Segretario.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, informa il Consiglio Comunale sul funzionamento degli uffici.

Articolo 44 -Verbale d'adunanza

1. Il verbale d'adunanza, è redatto a cura del Segretario Comunale che si avvale della struttura burocratica.
2. Il verbale costituisce il resoconto fedele dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali della discussione; gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri sono riportati esponendo con chiarezza i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale dopo la sua lettura al Consiglio, fatta salva comunque, la possibilità per ciascun Consigliere di richiedere la trascrizione integrale risultante dalla registrazione magnetica del proprio intervento.

Articolo 45 -Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione.

1. I verbali vengono depositati a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. I processi verbali delle sedute consiliari precedenti sono dati per letti. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato.
3. Ogni Consigliere, all'atto dell'approvazione, può richiedere modifiche o rettifiche del verbale. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato, corretto o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione in merito all'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza, in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

6. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.

CAPO VII°

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 46 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000; (Art. 35 – Statuto)

(art.126 comma 3 - Statuto);

1. Sono costituite 3 (tre) Commissioni Consiliari permanenti i cui membri sono designati dai Capigruppo. La prima si occupa degli affari di programmazione generale (cultura, attività produttive, programmazione economico-finanziaria, bilancio, sport, trasporti, organismi di partecipazione, pubblica istruzione, sicurezza sociale), la seconda di territorio (urbanistica, lavori pubblici, ambiente), la Terza di Statuto e Regolamenti.
2. Le tre Commissioni permanenti nella loro composizione numerica, stabilita dalla conferenza dei Capigruppo, garantiscono la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari. In caso di mancato accordo sul numero dei Commissari la decisione spetta al Presidente del Consiglio.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà, nel rispetto della proporzionale e della rappresentanza di Gruppo di far parte di una o più Commissioni.
4. Il Presidente del Consiglio nomina i membri delle Commissioni consiliari, secondo le designazioni operate dai Capigruppo consiliari. In mancanza di designazione da parte dei Capigruppo, nei termini assegnati dal Presidente del Consiglio, provvede il Presidente medesimo.
5. In caso di assenza o impedimento ciascun Commissario può delegare per iscritto di volta in volta alla partecipazione alle sedute un altro Consigliere del proprio Gruppo.
6. Le dimissioni da componente della Commissione consiliare sono presentate al Presidente del Consiglio e comunicate al Presidente della Commissione e al proprio Capogruppo consiliare. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. In caso di dimissioni o decadenza, o per altra necessità di sostituzione di un componente della Commissione, il Capogruppo indica il sostituto al Presidente del Consiglio Comunale.
8. Il Presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, entro venti giorni da quello in cui e' divenuta esecutiva la deliberazione di nomina della Commissione stessa.

Articolo 47 - Compiti delle Commissioni Permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000; art. 35 Statuto)

1. Le Commissioni permanenti hanno il compito di favorire, attraverso un preventivo esame degli argomenti più complessi da porre in discussione, lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

2. Esaminano preliminarmente le proposte di atti di competenza del Consiglio Comunale ad esse sottoposte dal Sindaco ed esprimono su di esse il proprio parere. Gli atti e le proposte vanno trasmesse, per conoscenza, al Presidente del Consiglio. Su richiesta dell'Assessore il Sindaco può sottoporre preliminarmente all'esame delle commissioni proposte di atti di competenza della Giunta Comunale.
3. Hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza .

Articolo 48 - Funzionamento delle Commissioni Permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000; art. 28/1,art. 35 Statuto)

1. La convocazione è fatta dai Presidenti delle Commissioni anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Sindaco. L'invio della convocazione deve essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta e la riunione va fissata entro i successivi 10 (dieci) giorni.
2. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, recapitato ai componenti tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza la riunione è validamente convocata anche con comunicazione telefonica o telegramma.
3. Copia dell'avviso della convocazione con indicazione degli argomenti è inviato anche al Sindaco, agli Assessori e ai Responsabili di Servizio competenti nelle materie da trattare.
4. Sostituisce il Presidente assente il componente della Commissione da lui designato come vicepresidente nella seduta successiva alla sua nomina.
5. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta non approvata può comunque formalizzarsi come mozione di minoranza.
6. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione, con facoltà di intervenire nella discussione e di esporre relazioni.
7. Le Commissioni si avvalgono, per il loro funzionamento, del supporto del Servizio di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 49 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni Permanenti

(Art. 38, comma 7, D.Lgs. n° 267/2000)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti al comma 2.
2. Le sedute delle Commissioni si tengono in seduta segreta quando vengono trattati argomenti o vengono esaminati fatti o circostanze che comportano apprezzamento delle capacità, delle qualità morali o della correttezza di persone o che comunque possano ledere la riservatezza di persone.
3. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, nonché i funzionari dell'Ente ed esperti esterni.

Articolo 50 - Poteri delle Commissioni Permanenti

(art.38, comma 6, D.Lgs. n° 267/2000; art. 35 Statuto)

1. Per l'accesso agli atti del Comune necessari ai propri lavori, la Commissione si avvale del Segretario Comunale.
2. Le Commissioni possono chiedere, tramite il Sindaco, l'audizione di chi sia in grado di fornire utili elementi conoscitivi. I dipendenti comunali e i rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni, aziende o altre istituzioni hanno l'obbligo di fornire, se richiesti dalla Commissione, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.

Articolo 51 - Commissioni Comunali, Controllo e Garanzia

(art. 44 - D.lgs 267/2000; Art. 34, art. 35/3 - Statuto)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti, l'istituzione di Commissioni comunali per attività di studio, ricerca, e proposta su determinati argomenti o Commissioni di controllo o garanzia. La deliberazione con la quale è istituita una commissione deve contenere la sua denominazione e i nomi dei componenti.
2. La Commissione Comunale, nel numero e con le modalità previste dagli appositi regolamenti istitutivi, è composta oltre che da Assessori e Consiglieri comunali da cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri comunali.
3. Le Commissioni di controllo o garanzia sono composte da un rappresentante di ogni Gruppo Consiliare di opposizione e di altrettanti Consiglieri più uno di maggioranza, comunque non meno di 5 (cinque) membri. L'elezione avviene con voto limitato ad uno e, a parità di voti, vengono eletti i più anziani di età.
4. Il Presidente della Commissione viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti, con voto palese, nella prima riunione della Commissione. La Presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia è da attribuirsi alle opposizioni.
5. In caso di dimissione o di decadenza di un componente della Commissione, il Presidente del Consiglio Comunale, predispone la surroga nel primo Consiglio Comunale utile.
6. Il Consiglio Comunale con la delibera di istituzione fissa l'oggetto e l'ambito dell'argomento da trattare nonché il termine entro cui la Commissione deve concludere i lavori.
7. Le Commissioni di controllo o garanzia possono accedere, senza limitazione alcuna, agli atti e ai documenti attinenti all'oggetto della loro attività e hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presentando al Consiglio Comunale le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

CAPO VIII°
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Articolo 52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo
(Art. 84, comma 4, D.lgs 267/2000)

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali e' dovuto il gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per ogni Commissione consiliare permanente formalmente istituita. Se l'adunanza si protrae oltre le 24 ore del giorno per il quale e' stata convocata, spetta ai Consiglieri il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
3. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. In nessun caso tuttavia, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere Comunale, può superare l'importo pari a un terzo dell'indennità prevista per il Sindaco. (art. 82, comma 2. TU. N° 267/2000)
4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista, non e' dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
5. I Consiglieri che, per ragione del loro mandato, sono appositamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi fuori del territorio Comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento Comunale.
6. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone la legge, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati in base al presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

CAPO IX°
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva e viene successivamente ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 123 comma 4 dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge e dello statuto.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni Consiliari.

SOMMARIO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	2
CAPO I°	2
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	2
Articolo 1 - Materie del Regolamento	2
Articolo 2 - Diffusione.....	2
CAPO II°	2
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO	2
Articolo 3 - Autonomia funzionale ed organizzativa	2
CAPO III°	3
IL PRESIDENTE	3
Articolo 4 - Presidente del Consiglio Comunale	3
Articolo 5 – Compiti e poteri del Presidente	3
CAPO IV°	4
ASSESSORI	4
Articolo 6 - Assessori	4
CAPO V°	4
GRUPPI CONSILIARI	4
Articolo 7 - Costituzione e composizione dei gruppi.....	4
Articolo 8 - Conferenza dei Capigruppo.....	5
TITOLO II - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	5
CAPO I°	5
MODALITA' DI CONVOCAZIONE	5
Articolo 9 – Caratteristiche e modalità dell'invio degli avvisi di convocazione	5
Articolo 10 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione e tipo di riunione	6
Articolo 11 - Ordine del giorno. Redazione e pubblicazione.....	6
Articolo 12 - Luogo dell'adunanza.....	7
Articolo 13 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno	7
CAPO II°	8
NUMERO LEGALE	8
Articolo 14 - Adunanza di prima convocazione	8
Articolo 15 - Adunanza di seconda convocazione.....	8
CAPO III°	8
SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI	8
Articolo 16 - Surrogazione dei Consiglieri	8
Articolo 17 - Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze	9
Articolo 18 - Cessazione dalla carica.....	9
CAPO IV°	9
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	9
Articolo 19 - Adunanze pubbliche e adunanze segrete.....	9
Articolo 20 - Inviti ad adunanze consiliari "aperte".....	10
Articolo 21 - Invito di funzionari, consulenti, revisori dei conti.....	10

Articolo 22 - Comportamento del pubblico	10
CAPO V°	11
ORDINE DEI LAVORI	11
Articolo 23 - Consiglieri scrutatori - Designazione e funzioni	11
Articolo 24 - Disciplina degli interventi	11
Articolo 25 - Comunicazioni e interrogazioni	12
Articolo 26 - Presentazione di proposte di delibera da parte dei Consiglieri.....	13
Articolo 27 - Emendamenti e proposte incidentali	13
Articolo 28 - Mozioni	14
Articolo 29 - Ordine di trattazione degli argomenti e mozione dell'ordine del giorno	14
Articolo 30 - Svolgimento della discussione	14
Articolo 31 - Questione pregiudiziale e sospensiva.....	15
Articolo 32 - Fatto Personale.....	15
Articolo 33 - Comportamento dei Consiglieri	15
Articolo 34 - Astensione obbligatoria.....	16
Articolo 35 - Conclusione delle adunanze	16
CAPO VI°	16
OPERAZIONI DI VOTAZIONE	16
Articolo 36 - Sistemi di votazione	16
Articolo 37 - Ordine delle votazioni	17
Articolo 38 - Votazione palese	17
Articolo 39 - Votazione per appello nominale.....	18
Articolo 40 - Votazioni segrete.....	18
Articolo 41 - Esito delle votazioni e validità delle deliberazioni	19
Articolo 42 - Maggioranze assolute e qualificate.	19
Articolo 43 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale	20
Articolo 44 -Verbale d'adunanza	20
Articolo 45 -Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione.....	20
CAPO VII°	21
LE COMMISSIONI CONSILIARI	21
Articolo 46 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti	21
Articolo 47 - Compiti delle Commissioni Permanenti.....	21
Articolo 48 - Funzionamento delle Commissioni Permanenti.....	22
Articolo 49 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni Permanenti	22
Articolo 50 - Poteri delle Commissioni Permanenti	23
Articolo 51 - Commissioni Comunali, Controllo e Garanzia	23
CAPO VIII°	24
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	24
Articolo 52 - Diritto di esercizio del mandato elettivo	24
CAPO IX°	24
DISPOSIZIONI FINALI	24
Articolo 53 - Entrata in vigore	24